



corecom
MOLISE



Autorità per il Gas, Energia,
Acqua e Telecomunicazioni

DETERMINA n° 16 /2016

19/02/16

OGGETTO: archiviazione istanza di conciliazione promossa dall'utente Qatipi contro la compagnia telefonica WIND Telecomunicazioni s.p.a.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

FUNZIONARIO
Michele PETRILLO

IL SEGRETARIO GENERALE

Direttore del Servizio
Riccardo TAMBURRO

- PREMESSO che in data 11/01/2016 l'utente *Qatipi* ha promosso una istanza di conciliazione mediante modello UG acquisita al protocollo di questo Servizio al n°193/16 in data 11.01.2016, che vedeva come controparte l'operatore Wind Telecomunicazioni s.p.a.
- VISTA la legge 14 novembre 1995 n. 481 "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";
- VISTA la legge 31 luglio 1997 n. 249 "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", in particolare l'articolo 1, comma 13, che prevede l'istituzione, quale organo funzionale dell'Autorità, dei comitati regionali per le comunicazioni e l'articolo 1, comma 6, lettera a), n. 14, che attribuisce all'Autorità le competenze in materia di controversie tra gli utenti e i gestori;
- VISTA la legge della regione Molise 26 agosto 2002 n. 18 recante "*istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.)*" e successive modificazioni e integrazioni; VISTO l'art. 84 del decreto legislativo del 1 agosto 2003 n. 259 recante "Codice delle comunicazioni elettroniche";
- VISTO l'Accordo Quadro del 4/12/2008 tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito per brevità "AgCom"), la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, che ha innovato la disciplina della delega di funzioni tra l'Autorità e i Comitati regionali per le comunicazioni, includendo tra le nuove funzioni delegabili anche quella relativa alla definizione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche;
- VISTA la convenzione del 16 dicembre 2009 sottoscritta tra l'AGCOM e la Regione Molise, con la quale sono state assegnate il primo pacchetto di deleghe concernenti e la successiva convenzione del 14 dicembre 2011, che ha conferito al Co.Re.Com. Molise riguardante anche la "*definizione delle controversie tra utenti e gestori della telefonia*";
- RILEVATO che l'utente contesta alla compagnia telefonica l'errata indicazione del proprio nome e cognome sull'assegno circolare afferente il pagamento di un indennizzo concordato in sede di definizione presso questo Servizio ex determina dirigenziale n°28/2015;
- COSIDERATO che l'art. 2 comma 2 del regolamento di cui alla delibera 173/07/CONS esclude dall'applicazione del regolamento sopraccitato le controversie attinenti esclusivamente al recupero di crediti
- RITENUTO di dover procedere in merito all'archiviazione della istanza di conciliazione presentata dell'utente *Qatipi*, per le sopraccitate motivazione ed in forza delle disposizioni dettate dall'art. 2, comma 2, del soprarichiamato regolamento


DETERMINA

per tutto quanto sopra riportato, di archiviare l'istanza di conciliazione prodotta dall'utente Qatipi
acquisita al protocollo di questo Servizio al n°193/16 in data 11.01.2016 che vedeva come
controparte l'operatore Wind Telecomunicazioni s.p.a.;

di comunicare il presente provvedimento alle parti.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

Ing. *Riccardo* TAMBURRO



La presente è copia conforme all'originale che è conservato presso questa struttura.

Campobasso,

IL DIRIGENTE
